

242.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|---|------|---|------|
| Comunicazioni | 3 | (Sezione 5 – Modificazioni apportate dal Senato) | 8 |
| Missioni vevoli nella seduta del 18 dicembre 2002 | 3 | (Sezione 6 – Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge) | 8 |
| Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) | 3 | (Sezione 7 – Ordini del giorno) | 9 |
| Ministro della salute (Trasmissione di un documento) | 4 | Disegno di legge di conversione S. 1812 (approvato dal Senato) n. 3464 | 12 |
| Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio) | 4 | (Sezione 1 – Emendamenti dichiarati inammissibili) | 12 |
| Nomina ministeriale (Comunicazione) | 4 | (Sezione 2 – Parere della I Commissione) . | 14 |
| Atti di controllo e di indirizzo | 4 | (Sezione 3 – Parere della V Commissione) . | 14 |
| Disegno di legge di conversione S. 1811 (approvato dal Senato) n. 3449 | 5 | (Sezione 4 – Articolo unico, Articoli del decreto-legge) | 15 |
| (Sezione 1 – Articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili) | 5 | (Sezione 5 – Modificazioni apportate dal Senato) | 17 |
| (Sezione 2 – Parere della I Commissione) . | 6 | (Sezione 6 – Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge) | 19 |
| (Sezione 3 – Parere della V Commissione) . | 6 | (Sezione 7 – Ordini del giorno) | 36 |
| (Sezione 4 – Articolo unico, Articoli del decreto-legge) | 6 | | |

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

| | PAG. | | PAG. |
|--|------|---|------|
| Interrogazioni a risposta immediata | 43 | (Sezione 5 – Blocco di strutture pubbliche per manifestazioni sindacali) | 45 |
| (Sezione 1 – Rimpatrio in Siria di un oppositore politico del regime di Damasco) | 43 | (Sezione 6 – Difficoltà attuative delle norme sulla manutenzione ordinaria degli impianti termici di uso domestico) | 46 |
| (Sezione 2 – Risarcimento dei danni provocati nel 1998 dal disastro del Cermis) | 43 | (Sezione 7 – Sospensione dei voli da e per Catania) | 46 |
| (Sezione 3 – Tentativi di colpi di Stato nella repubblica bolivariana del Venezuela) | 44 | (Sezione 8 – Trasferimento di voli diretti all'aeroporto di Catania su altri scali) | 47 |
| (Sezione 4 – Stato di emergenza nella città di Messina in relazione all'attraversamento da parte di mezzi pesanti) | 44 | | |

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 18 dicembre 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Di Luca, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccicchè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ricciotti, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccicchè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Ricciotti, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 17 dicembre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GAZZARA: « Modifica all'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e provinciale e di assessore nella rispettiva giunta » (3487);

PEZZELLA: « Istituzione del difensore civico nazionale per l'ambiente » (3488);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE STUCCHI: « Modifica all'articolo 57 della Costituzione, in materia di elezione dei senatori della Repubblica » (3489).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

CIMA ed altri: « Norme per la protezione dei minori che utilizzano la rete INTERNET » (3122) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

NAN: « Disposizioni per la tutela della morale pubblica e per la prevenzione delle

molestie e delle aggressioni sessuali » (3287)
Parere delle Commissioni I, V, VII e IX;

MISURACA ed altri: « Modifica della circoscrizione territoriale della corte di appello di Caltanissetta » (3410) *Parere delle Commissioni X, V e XI.*

VI Commissione (Finanze):

JANNONE: « Norme in materia di concessione di beni demaniali compresi in aree con accertata vocazione turistica per finalità ricettive e turistico-ricreative » (2993) *Parere delle Commissioni I, II, V, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

SANTORI ed altri: « Agevolazioni per favorire l'uso del "telepass" da parte degli ultrasessantacinquenni » (3219) *Parere delle Commissioni I, V, IX e XII;*

FOTI: « Disposizioni per la cessione di aree urbanizzate o sulle quali insistono costruzioni e strutture, appartenenti al demanio patrimoniale dello Stato » (3285) *Parere delle Commissioni I, II, V e VIII.*

VII Commissione (Cultura):

CIMA ed altri: « Norme in materia di pluralismo informatico, di adozione e diffusione del software libero e di portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione » (3129) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, IX e XI;*

MARIO PEPE ed altri: « Disposizioni per l'inquadramento nel ruolo dei professori universitari degli assistenti e dei ricercatori » (3246) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XII.*

XII Commissione (Affari sociali):

ZANELLA ed altri: « Disposizioni in materia di medicinali omeopatici » (3057) *Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera in data 16 dicembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, la relazione sullo stato di attuazione della citata legge n. 713 del 1986, recante « Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici », relativa all'anno 2001 (doc. LIX, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Annuncio di un provvedimento concernente un'amministrazione locale.

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 13 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Santo Stino di Livenza (Venezia).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera in data 11 dicembre 2002, ha dato comunicazione della nomina del dottor Aldo COSENTINO a commissario straordinario dell'ente parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano.

Tale comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1811 — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE
2002, N. 244, RECANTE ULTERIORE PROROGA DELLA CO-
PERTURA ASSICURATIVA PER LE IMPRESE NAZIONALI DI
TRASPORTO AEREO E DI GESTIONE AEROPORTUALE
(APPROVATO DAL SENATO) (3449)**

(A.C. 3449 — Sezione 1)

**ARTICOLI AGGIUNTIVI DICHIARATI
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

*(Interventi straordinari per l'occupazione
nel trasporto aereo).*

1. Le misure di sostegno dell'occupazione di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese ai lavoratori del settore del trasporto aereo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire di cui all'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e delle risorse destinate alla medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti di 50 milioni di euro.

1. 01. Tidei, Duca, Albonetti, Raffaldini, Adduce, Panattoni, Rognoni, Mazza-rello, Susini, De Luca.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

*(Interventi straordinari per l'occupazione
nel trasporto aereo).*

1. Le misure di sostegno dell'occupazione di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono estese ai lavoratori del settore del trasporto aereo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede con le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti di 50 milioni di euro annuali.

3. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le risorse a disposizione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate di 50 milioni di euro.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 1. 02.** Tidei, Duca, Albonetti, Raffaldini, Adduce, Panattoni, Rognoni, Mazzarello, Susini, De Luca.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Interventi sulla sicurezza aeroportuale).

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno quindicennale di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, da destinare prioritariamente alla realizzazione di interventi aeroportuali diretti ad assicurare un migliore funzionamento, ivi compresi gli interventi per l'abbattimento della rumorosità e la sicurezza degli aeroporti.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 1. 03.** Tidei, Duca, Albonetti, Raffaldini, Adduce, Panattoni, Rognoni, Mazzarello, Susini, De Luca.

(A.C. 3449 – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3449 – Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02 e 1.03 Tidei in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3449 – Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 31 ottobre 2002, n. 244, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Con effetto dal 1° novembre 2002 il termine di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive in data 28 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 2002, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2002, alle condizioni stabilite dall'articolo 2.

ART. 2.

1. Per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2002, le imprese di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, così come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2002, n. 100, possono ottenere, salvo quanto previsto dal comma 2, la copertura assicurativa statale per rischi di guerra e terrorismo, su istanza da inoltrarsi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, direzione VI, entro 7 giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le imprese richiedenti corrispondono un premio da versare al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, così determinato:

a) imprese di trasporto aereo:

1) premio di 0,70 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale da 150 milioni di dollari a 1 miliardo di dollari statunitensi;

2) premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale da 1 miliardo di dollari a 2 miliardi di dollari statunitensi;

b) imprese di gestione aeroportuale:

1) in caso di assenza di copertura assicurativa disponibile sui mercati commerciali per la copertura fino al massimale esistente prima dell'11 settembre 2001: premio pari al 100 per cento del premio annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001;

2) in caso di copertura parziale disponibile sui mercati commerciali per la copertura della differenza fino ai limiti esistenti prima dell'11 settembre 2001: premio pari al 65 per cento del nuovo premio richiesto dal mercato commerciale per la copertura parziale;

c) esercenti attività cargo:

1) la copertura di attività cargo è soggetta ad un premio pari al 100 per cento del premio annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001.

2. Le imprese che non presentano l'istanza di cui al comma 1 per la copertura assicurativa statale sono comunque tenute al pagamento del premio, alle condizioni stabilite dal presente decreto, per un massimale pari a quello risultante dalla polizza stipulata in data antecedente l'11 settembre 2001, con esclusione della quota coperta dal mercato commerciale, a decorrere dal 1° novembre 2002 fino alla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di copertura assicurativa o, comunque, fino alla data in cui l'impresa abbia comunicato di non volersi avvalere della copertura assicurativa statale.

3. Le imprese interessate presentano la necessaria documentazione con le modalità e nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 dell'8 ottobre 2002, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le modalità di operatività della garanzia per la copertura assicurativa e di corresponsione dei premi sono regolate, in

quanto compatibili, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2002.

ART. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3449 – Sezione 5)

MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO

All'articolo 2:

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Sono comprese fra le imprese di trasporto aereo di cui al comma 1, lettera a), quelle che utilizzano elicotteri ».

(A.C. 3449 – Sezione 6)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1 sostituire la parola: prorogato con la seguente: differito.

1. 1. Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

1. 2. Duca, Raffaldini, Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 30 giugno 2003.

1. 3. Duca, Raffaldini.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 marzo 2003.

1. 4. Duca, Raffaldini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Interventi straordinari per l'occupazione nel trasporto aereo).

1. Le misure di sostegno dell'occupazione di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese ai lavoratori del settore del trasporto aereo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire di cui all'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e delle risorse destinate alla medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti di 50 milioni di euro.

1. 01. Tidei, Duca, Albonetti, Raffaldini, Adduce, Panattoni, Rognoni, Mazzarello, Susini, De Luca.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Interventi straordinari per l'occupazione nel trasporto aereo).

1. Le misure di sostegno dell'occupazione di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono estese ai lavoratori del settore del trasporto aereo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede con le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti di 50 milioni di euro annuali.

3. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le risorse a disposizione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate di 50 milioni di euro.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 02. Tidei, Duca, Albonetti, Raffaldini, Adduce, Panattoni, Rognoni, Mazzarello, Susini, De Luca.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Interventi sulla sicurezza aeroportuale).

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno quindicennale di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, da destinare prioritariamente alla realizzazione di interventi aeroportuali diretti ad assicurare un migliore funziona-

mento, ivi compresi gli interventi per l'abbattimento della rumorosità e la sicurezza degli aeroporti.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 03. Tidei, Duca, Albonetti, Raffaldini, Adduce, Panattoni, Rognoni, Mazzarello, Susini, De Luca.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: premio di aggiungere la seguente: ulteriori.

2. 1. Tidei.

(A.C. 3449 – Sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che la crisi che attraversa il trasporto aereo dopo gli eventi terroristici dell'11 settembre si riversa sui lavoratori: vi sono infatti migliaia di licenziamenti e particolarmente drammatica è la perdita del posto di lavoro per coloro che non usufruiscono di ammortizzatori sociali,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa utile ad estendere le misure di sostegno dell'occupazione, di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ai lavoratori del trasporto aereo e delle società di gestione aeroportuale.

9/3449/1. Tidei, Duca, Raffaldini.

La Camera,

premesso che le vicende dell'11 settembre e il grave incidente all'aeroporto di Milano-Linate (il più grave nella storia dell'aviazione civile italiana) ripropongono con forza il problema della sicurezza nel trasporto aereo come obiettivo prioritario da perseguire,

impegna il Governo

a reperire risorse da destinare alla realizzazione di interventi aeroportuali diretti ad assicurare un migliore funzionamento, ivi compresi gli interventi per l'abbattimento della rumorosità e la sicurezza degli aeroporti.

9/3449/2. Duca, Tidei, Raffaldini.

La Camera,

premesso che la crisi che attraversa il trasporto aereo dopo gli eventi terroristici dell'11 settembre si riversa sui lavoratori con migliaia di licenziamenti; particolarmente drammatica è la perdita del posto di lavoro per coloro che non usufruiscono di ammortizzatori sociali,

impegna il Governo

ad estendere le misure di sostegno dell'occupazione di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ai lavoratori del settore del trasporto aereo.

9/3449/3. Raffaldini, Tidei, Duca.

La Camera,

premesso che:

si avverte l'esigenza di aumentare il livello di sicurezza degli aeroporti nazionali;

a partire dal 2001 è stata istituita la nuova imposta sulle emissioni sonore degli aereomobili (articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale);

si tratta di un'imposta di scopo destinata:

1) al finanziamento dei sistemi di monitoraggio acustico e di disinquinamento acustico predisposti dai comuni dell'intorno aeroportuale;

2) all'indennizzo delle popolazioni residenti nelle vicinanze dell'aeroporto, colpite da danni da rumore;

l'imposta è dovuta ad ogni regione o provincia autonoma per ogni decollo ed atterraggio dell'aeromobile civile negli aeroporti civili;

le modalità di presentazione della dichiarazione, posta a carico dell'esercente l'aeromobile, si sarebbero dovute individuare in un apposito decreto attuativo, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della predetta legge;

la ripartizione del gettito dell'imposta viene effettuata all'interno di ciascuna regione sulla base dei programmi di risanamento e di disinquinamento acustico presentati dai comuni dell'intorno aeroportuale;

a tutt'oggi non sono state emanate dal Governo le modalità applicative dell'imposta e non sono state recuperate le tasse del 2001 perse a causa della mancata emanazione del relativo decreto;

non si è provveduto nel frattempo al monitoraggio e risanamento acustico delle zone limitrofe agli aeroporti nazionali ed internazionali italiani,

impegna il Governo

ad emanare nel più breve tempo possibile i provvedimenti attuativi di cui alla legge n. 342 del 2000.

9/3449/4. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Pasetto, Di Gioia, Tidei, Duca.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1812 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4 NOVEMBRE 2002, N. 245, RECANTE INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DALLE CALAMITÀ NATURALI NELLE REGIONI MOLISE E SICILIA, NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (APPROVATO DAL SENATO) (3464)

(A.C. 3464 — Sezione 1)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Per gli interventi nelle zone della Toscana colpite da calamità naturali a decorrere dal novembre 2001, per le quali è stato già riconosciuto lo stato di emergenza, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-ter dell'articolo 3 si provvede per l'anno 2003 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come quantificata dalla Tabella C della legge finanziaria.

3. 3. Raffaella Mariani, Innocenti, Vigni, Abbondanzieri, Zunino, Sandri, Piglionica, Dameri, Vianello, Chianale, Bاندولي, Realacci, Reduzzi, Jannuzzi, Vendola.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, qualora non vi abbiano già provveduto, adeguano gli strumenti urbanistici vigenti ai fini della riduzione del rischio sismico, ai sensi dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, emanando altresì le relative direttive. Tali direttive indicano sulla base della pericolosità e della normativa urbanistica e di settore di ciascuna regione, gli elenchi dei comuni che devono predisporre i nuovi piani urbanistici, di cui al comma 2.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i comuni ricompresi negli elenchi di cui al comma 1 adottano i piani urbanistici, che costituiscono la variante ai piani urbanistici vigenti.

3. I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le caratteristiche di vulnerabilità del territorio o delle costruzioni, si rende opportuno l'adeguamento del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla riduzione della vulnerabilità, al risanamento, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. I piani devono inoltre prevedere gli interventi infrastrutturali necessari per garantire, anche in caso di emergenza, un'adeguata mobilità all'in-

terno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai presidi strategici di protezione civile.

4. I piani prevedono altresì la disciplina per l'adeguamento antisismico del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica.

***3. 01.** Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Chianale, Crucianelli, Bandoli, Dameri, Sandri, Piglionica, Vianello, Zunino, Realacci, Vendola, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Merlo, Fusillo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, qualora non vi abbiano già provveduto, adeguano gli strumenti urbanistici vigenti ai fini della riduzione del rischio sismico, ai sensi dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, emanando altresì le relative direttive. Tali direttive indicano sulla base della pericolosità e della normativa urbanistica e di settore di ciascuna regione, gli elenchi dei comuni che devono predisporre i nuovi piani urbanistici, di cui al comma 2.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i comuni ricompresi negli elenchi di cui al comma 1 adottano i piani urbanistici, che costituiscono la variante ai piani urbanistici vigenti.

3. I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le caratteristiche di vulnerabilità del territorio o delle costruzioni, si rende opportuno l'adeguamento del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla riduzione della vulnerabilità, al risanamento, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. I piani devono inoltre prevedere gli interventi infrastrutturali necessari per garantire, anche in caso di emergenza, un'adeguata mobilità all'interno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai presidi strategici di protezione civile.

4. I piani prevedono altresì la disciplina per l'adeguamento antisismico del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica.

***3. 02.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Per i gravi danni subiti dai comuni delle regioni Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, interessati dagli eventi alluvionali del 23 novembre 2002 e dei giorni seguenti, è assegnata ai comuni stessi per i primi interventi la somma di 240 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 240 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede, nell'ambito delle risorse del Fondo per la protezione civile, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come quantificata dalla 6tabella C della legge finanziaria.

4. 01. Quartiani, Mazzarello, Maran, Nigra, Guerzoni, Martella, Ottone, Vianello, Tolotti, Capitelli, Raffaldini, Ruzante, Pinotti, Labate.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. La sospensione dei termini prevista all'articolo 4 si applica anche a i soggetti ed alle imprese danneggiate, rispettivamente residenti o con sede legale nei territori colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di novembre 2002, per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le parole: e calamità naturali.

4. 06. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 5 sono altresì da aggiungere 2,5 milioni di euro finalizzati al monitoraggio e allo studio da parte delle università e degli istituti di ricerca italiani pubblici del fenomeno eruttivo sottomarino che interessa la costa a largo dell'isola di Panarea.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come quantificata dalla Tabella C della legge finanziaria.

4. 012. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

Al titolo, sostituire le parole: Molise, Sicilia e Puglia *con le seguenti:* Molise, Sicilia, Puglia, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto.

Tit. 1. Quartiani, Mazzarello, Maran, Nigra, Guerzoni, Martella, Ottone, Vianello, Tolotti, Capitelli, Raffaldini, Ruzante, Pinotti, Labate.

(A.C. 3464 — Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

PARERE CONTRARIO

sugli identici emendamenti 1.4 Abbondanzieri e 1.15 Lion;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3464 — Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.6 Abbondanzieri, 1.12 e 1.19 Lion, 2.1 e 3.2 Abbondanzieri, 3.3 Raffaella Mariani, 3.5 Lion, 4.1, 4.2 e 4.3 Abbondanzieri, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10 Realacci, 4.6 Ruta, 4.11 Vendola, 4.12 Burtone, 4.13 Ruta, 4.20 e 5.1 Abbondanzieri e sugli articoli aggiuntivi 1.02 Abbondanzieri, 1.03 Burtone, 4.01 Quartiani, 4.02 e 4.03 Abbondanzieri, 4.04 Realacci, 4.05 Mereu, 4.06 Sergio Rossi, 4.07, 4.08, 4.09, 4.011, 4.012, 4.013 e 4.015 Burtone, 5.01 e 5.02 Abbondanzieri, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 4.14, 4.15, 5.3, 5.4 e 5.5 Di Gioia e all'articolo aggiuntivo 4.014 Di Gioia in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3464 - Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Relativamente alle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e del 31 ottobre 2002, e limitatamente ai relativi periodi temporali di vigenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario delegato, provvede al coordinamento di tutti gli interventi e di tutte le iniziative per fronteggiare le situazioni emergenziali in atto, definendo con i comuni interessati appositi piani esecutivi di misure ed opere per il superamento delle emergenze stesse. Detti piani, per quanto riguarda l'emergenza nella regione Molise, da adottarsi d'intesa con i comuni interessati, possono prevedere localizzazioni alternative dei centri abitati maggiormente colpiti dagli eventi

sismici, per la cui costruzione, in un contesto di armonico sviluppo urbanistico, dovranno obbligatoriamente utilizzarsi tecnologie antisismiche. I piani, approvati dalla regione Molise, possono prevedere la realizzazione di spazi a servizio della collettività ed opere commemorative.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile dispone direttamente in ordine agli interventi di competenza delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche avvalendosi di appositi sub-commissari cui affidare specifiche responsabilità in ordine a determinati settori di intervento, anche per quanto riguarda la fase della ricostruzione, altresì realizzando i necessari coordinamenti con le regioni e gli enti locali per assicurare che la direzione unitaria dei servizi di emergenza posta in essere quale Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri avvenga in un contesto di sinergie operative.

3. La fase della ricostruzione riguarderà anche le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado le cui strutture sono state danneggiate dagli eventi sismici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002.

ARTICOLO 2.

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto, agisce con i poteri di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adottando gli indispensabili provvedimenti per assicurare ogni forma di tutela agli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate e il concorso immediato delle amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di ogni altra istituzione, organizzazione e soggetto privato, il cui apporto possa comunque risultare utile per il perseguimento degli interessi pubblici, assumendo altresì ogni ulteriore determina-

zione per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni interessate e per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica nei territori interessati.

2. Con successive ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in relazione alle quali l'intesa regionale relativa all'impianto generale del provvedimento ed alla tipologia delle iniziative di soccorso ivi previste è rilasciata entro quarantotto ore dalla richiesta, si provvede alla disciplina ed alla definizione delle modalità degli interventi di emergenza, a valere sulle risorse di cui all'articolo 5, nonché su quelle eventualmente individuate nelle stesse ordinanze di protezione civile.

3. La regione interessata, successivamente all'adozione delle ordinanze di cui al comma 2, propone le eventuali implementazioni e modifiche dei contenuti dei predetti provvedimenti relativamente agli aspetti non precedentemente concertati, ritenuti necessari per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato, è autorizzato a definire sulla base delle previsioni di cui alle ordinanze adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche sul territorio interessato dai fenomeni eruttivi e dagli eventi sismici di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e del 31 ottobre 2002, la propria necessaria struttura organizzativa, utilizzando, se del caso, gli uffici ed il personale delle amministrazioni ed enti pubblici in sede locale, ivi compresi quelli militari, acquisendo, ove necessario, la disponibilità di beni mobili, immobili e servizi, anche a trattativa privata mediante affidamento diretto.

ARTICOLO 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, primo periodo, e 2 si applicano,

altresì, alle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, qualora per l'eccezionalità della situazione emergenziale da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrità della vita, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 5, comma 1, della stessa legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri disponga, con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza.

ARTICOLO 4.

1. Per i soggetti che alle date del 29 e del 31 ottobre 2002 erano residenti nei territori individuati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data, sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono sospesi i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare la sospensione degli obblighi di leva.

ARTICOLO 5.

1. Alle prime esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui al presente decreto si provvede in ragione di 10 e di 50 milioni di euro per gli eventi oggetto, rispettivamente, dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e del 31 ottobre 2002, nell'ambito delle risorse del fondo per la Protezione civile.

ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3464 – Sezione 5)MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO*All'articolo 1:*

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « 31 ottobre 2002 » sono inserite le seguenti: « , pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, nonché dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002 »; le parole: « di tutti gli » sono sostituite dalle seguenti: « degli »; le parole: « definendo con i comuni interessati appositi piani esecutivi » sono sostituite dalle seguenti: « definendo con le regioni e gli enti locali interessati appositi piani esecutivi »; e le parole da: « Detti piani » fino a: « opere commemorative » sono soppresse;

al comma 2, le parole: « anche per quanto riguarda la fase della ricostruzione, » sono soppresse;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, i Presidenti delle regioni interessate, quali commissari delegati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, provvedono agli ulteriori e diversi interventi correlati al rientro nell'ordinario e per le fasi di ricostruzione e ripristino degli immobili colpiti dagli eventi sismici di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002, e dell'8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2002, nonché per la ricostruzione, la riparazione e l'adeguamento sismico degli edifici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado parimenti danneggiate. Le azioni sono realizzate previa adozione, d'intesa con i comuni interessati, di appositi piani che possono prevedere eventuali localizzazioni alternative dei centri abitati maggiormente colpiti dai medesimi eventi sismici, nonché la realizzazione di spazi a servizio della collettività ed opere commemorative in un armonico contesto di sviluppo urbanistico. Tali piani sono adottati con delibera consiliare dei comuni interessati entro il 30 aprile 2003 e sono approvati dalla regione nei trenta giorni successivi, o, in alternativa, è consentita la procedura di semplificazione dell'azione amministrativa di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i cui termini sono ridotti alla metà. In ogni caso, per gli interventi immobiliari, sono obbligatoriamente utilizzati i criteri anti-sismici previsti con successive ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992. Gli interventi sul patrimonio immobiliare sono effettuati, per quanto di competenza, sotto la vigilanza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali. Con successive ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 si provvede a definire gli ambiti di competenza dei Presidenti delle regioni-commissari delegati, anche per quanto riguarda, se del caso, la fase conclusiva della prima emergenza, nonché

gli aspetti relativi alle necessarie strutture organizzative di supporto all'attività dei Presidenti delle regioni-commissari delegati, con la previsione della possibilità di avvalersi degli uffici e del personale delle amministrazioni e degli enti pubblici in sede locale »;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede a definire modalità e termini per assicurare il subentro dei Presidenti delle regioni nelle attività e nei rapporti in corso al fine di evitare soluzioni di continuità nel compimento degli interventi preordinati al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto.

3-ter. I commissari delegati di cui al presente articolo per l'espletamento dei rispettivi incarichi possono nominare un sub-commissario ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole da: « e per l'avvio della ripresa » fino alla fine del comma sono soppresse;

al comma 2, dopo le parole: « di cui all'articolo 5 » sono inserite le seguenti: « del presente decreto »;

al comma 3, le parole: « la regione interessata » sono sostituite dalle seguenti: « le regioni interessate »; la parola: « propone » è sostituita dalla seguente: « propongono »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In esito alle proposte di cui al presente comma, si provvede con ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 »;

al comma 4, dopo le parole: « 31 ottobre 2002 » sono inserite le seguenti: « , pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002 ».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: « Capo del Dipartimento della protezione civile » sono aggiunte le seguenti: « , sentito il Presidente della regione interessata, »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dagli statuti e dalle rispettive norme di attuazione ».

All'articolo 4, comma 1, le parole: « 29 e del 31 ottobre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 29 e 31 ottobre 2002, nonché 8 novembre 2002 »; dopo la parola: « residenti » sono inserite le seguenti: « , avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e »; le parole: « sono sospesi i termini per l'adempimento » sono sostituite dalle seguenti: « sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini per l'adempimento »; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per i soggetti interessati al servizio militare, si applicano le disposizioni previste all'articolo 138, commi 8, 9 e 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Agli oneri connessi all'articolo 4, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2002 e in 10 milioni di euro per l'anno 2003, nonché alle prime esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui al presente decreto si provvede, per l'anno 2002, nella misura massima di 10 e di 50 milioni di euro per gli eventi oggetto, rispettivamente, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre e dell'8 novembre 2002, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002 e

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2002, nonché in ragione di 10 milioni di euro per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse del Fondo per la protezione civile, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come quantificata dalla Tabella C della legge finanziaria ».

Nel titolo, le parole: « regioni Molise e Sicilia » *sono sostituite dalle seguenti:* « regioni Molise, Sicilia e Puglia ».

(A.C. 3464 – Sezione 6)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le demolizioni degli edifici possono essere disposte solo qualora la mancata demolizione possa determinare ulteriori situazioni di pericolo. La demolizione è disposta con ordinanza del sindaco, previo rilievo tecnico, anche fotografico, sullo stato degli edifici, avvalendosi anche dell'ausilio dei tecnici del Servizio sismico e del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti (GNDT).

1. 11. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini della quantificazione dei danni e dei costi complessivi degli interventi di ricostruzione e ripristino, è costituito un comitato presieduto dal Capo del Dipartimento e composto dai rappresentanti delle regioni, delle province e dei comuni interessati. Tale comitato prov-

vede, entro il 31 gennaio 2003, alla stima dei danni e dei relativi costi di ricostruzione e ripristino avvalendosi, a tale scopo, dell'ausilio degli organismi tecnici dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

1. 12. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I piani devono prevedere l'obbligo dell'adozione di tecnologie antisismiche.

1. 13. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È altresì da considerarsi fenomeno calamitoso, per gli effetti di cui al comma 1, l'emissione di cenere lavica quale effetto dell'attività vulcanica.

1. 21. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro.

Al comma 2, sostituire le parole da: anche avvalendosi *fino alla fine del comma con le seguenti parole:* assicurando la direzione unitaria dei servizi di emergenza, posti in essere quale Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, in stretto raccordo con le regioni, le province e i sindaci dei comuni interessati.

1. 2. Abbondanzieri, Vigni, Raffaella Mariani, Chianale, Crucianelli, Bandoli, Dameri, Sandri, Piglionica, Vianello, Zunino, Realacci, Villari, Reduzzi, Vendola, Iannuzzi, Merlo, Fusillo.

Al comma 2, sostituire la parola: coordinamenti *con le seguenti:* atti d'intesa.

1. 3. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Chianale, Crucianelli, Bandoli, Dameri, Sandri, Piglionica, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Merlo, Fusillo, Vendola.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le attività di ristoro dei danni agli edifici e di ricostruzione, con l'impiego di tecnologie antisismiche, sono disposte dal Presidente della regione, quale Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei ministri.

1. 14. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori interessati dalla crisi sismica, il Governo e le regioni utilizzano l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'intesa istituzionale di programma riguarderà in particolare la connessione tra interventi straordinari, strettamente finalizzati alla ricostruzione, ed interventi ordinari con specifica attenzione a quelli riguardanti lo sviluppo delle infrastrutture, le relative risorse, i tempi ed i soggetti responsabili.

3-bis. 01. A tal fine le regioni predispongono, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonché, su deliberazione dei rispettivi consigli, il programma finanziario di ripartizione nei limiti delle risorse assegnate. Nel programma vengono individuate, a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente, le priorità degli interventi con particolare riferimento agli obiettivi di assicurare il rientro nelle abitazioni principali, privilegiando i nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili, la ripresa delle attività produttive, il recupero della funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale, la presenza degli insediamenti abitativi e produttivi nelle zone collinari e montane, la riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali.

3-bis. 02. Nell'ambito dei territori interessati dalla crisi sismica, le regioni provvedono, con criteri omogenei, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) a definire linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati; le linee devono rendere compatibili gli interventi strutturali e di miglioramento sismico con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecologica ed il risparmio energetico, e stabilire i parametri necessari per la valutazione del costo degli interventi, incorporando, altresì, eventuali prescrizioni tecniche derivanti dagli studi di cui alla lettera *d)*; tali linee sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati;

b) a individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali le linee di cui alla lettera *a)* sono utilizzabili per interventi immediati di ricostruzione o di ripristino e a definire le relative procedure e modalità di attuazione, stabilendo anche i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi, comprese le opere di rifinitura;

c) a definire i criteri in base ai quali i comuni perimetrano, entro trenta giorni, i centri e nuclei, o parte di essi, di particolare interesse maggiormente colpiti, dove gli edifici distrutti o gravemente danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio e nei quali gli interventi sono attuati attraverso programmi di recupero ai sensi dell'articolo 3;

d) a realizzare, avvalendosi anche del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di geofisica, indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri interessati, allo scopo di valutare la possibilità che il rischio sismico sia aggravato da effetti locali di sito e, in caso di riscontro positivo, a formulare specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione;

e) a predisporre un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici, con

priorità per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati o infrastrutture, sentite le competenti autorità di bacino, sulle infrastrutture di appartenenza e sugli edifici danneggiati di proprietà delle Regioni e degli enti locali, nonché degli enti dagli stessi derivati o partecipati e destinati a pubblici servizi; in tali piani si potranno prevedere prescrizioni tecniche specifiche per edifici pubblici strategici e a particolare rischio che si siano mostrati particolarmente vulnerabili, abbiano importanza fondamentale in relazione al bacino di utenza e non siano surrogabili o spostabili in edifici più sicuri; i piani dovranno altresì prevedere la predisposizione di aree attrezzate per le esigenze di protezione civile nei comuni classificati sismici dalle regioni.

3-bis. 03. Gli interventi di ricostruzione avvengono nel rispetto della vigente normativa per le costruzioni sismiche, utilizzando il coefficiente $S=6$ per le zone attualmente non classificate. Gli interventi di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati devono assicurare, al minimo, la riduzione o eliminazione delle carenze strutturali che ne influenzano sfavorevolmente il comportamento sismico. Negli edifici in muratura si devono assicurare i collegamenti fra orizzontamenti e maschi murari e fra questi ultimi, nonché la riduzione delle spinte nelle strutture voltate e nelle coperture. Negli edifici in cemento armato si deve intervenire sulle tamponature al fine di migliorare il comportamento sismico del sistema resistente. Tutti gli interventi di cui al comma 3-bis. 01 devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari che comprendono interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.

1. 29. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Crucianelli, Bandoli, Dameri, Piglionica, Vianello, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi, Fusillo, Sandri, Realacci, Villari, Vendola, Zunino, Lettieri.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione, il Governo e le

regioni utilizzano l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tal fine le regioni interessate predispongono, sentiti i sindaci dei comuni interessati e secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonché, su deliberazione dei rispettivi consigli, il programma finanziario di ripartizione nei limiti delle risorse assegnate dal presente decreto. Nel programma vengono individuate, a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente, e con particolare riferimento agli edifici pubblici scolastici e sanitari, le priorità degli interventi con i seguenti obiettivi:

a) assicurare il rientro nelle abitazioni principali, privilegiando i nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili;

b) favorire la ripresa delle attività sociali, il recupero della funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio ambientale culturale;

c) garantire la permanenza, ove possibile, degli insediamenti abitativi nelle zone tradizionali e la riqualificazione degli ambienti naturali.

*1. 4. Abbondanzieri, Vigni, Raffaella Mariani, Chianale, Crucianelli, Bandoli, Sandri, Dameri, Piglionica, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Merlo, Fusillo, Vendola.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione, il Governo e le regioni utilizzano l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tal fine le regioni interessate predispongono, sentiti i sindaci dei comuni interessati e secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonché, su deliberazione dei rispettivi consigli, il programma finanziario

di ripartizione nei limiti delle risorse assegnate dal presente decreto. Nel programma vengono individuate, a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente, e con particolare riferimento agli edifici pubblici scolastici e sanitari, le priorità degli interventi con i seguenti obiettivi:

a) assicurare il rientro nelle abitazioni principali, privilegiando i nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili;

b) favorire la ripresa delle attività sociali, il recupero della funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio ambientale culturale;

c) garantire la permanenza, ove possibile, degli insediamenti abitativi nelle zone tradizionali e la riqualificazione degli ambienti naturali.

***1. 15.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: di appositi piani che possono prevedere *aggiungere le seguenti:* , previo assenso della popolazione residente,

1. 7. Vendola, Russo Spena.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: di appositi piani che possono prevedere *aggiungere le seguenti:* , previa richiesta dei comuni interessati,

1. 20. Vendola, Russo Spena.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed ambientalmente compatibile.

1. 8. Vendola, Russo Spena.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: sono adottati *con le seguenti:* sono approvati.

1. 9. Vendola, Russo Spena.

Al comma 3, sopprimere il quinto periodo.

1. 16. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 3, sostituire il quinto periodo con i seguenti: Le demolizioni degli edifici possono essere disposte solo qualora la mancata demolizione possa determinare ulteriori situazioni di pericolo. La demolizione è disposta con ordinanza del Sindaco, previo rilievo tecnico, anche fotogrammetrico, sullo stato degli edifici, avvalendosi anche dell'ausilio dei tecnici del Servizio sismico e del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti (GNDT).

1. 17. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 3, quinto periodo, dopo le parole: patrimonio immobiliare *aggiungere la seguente:* pubblico.

1. 5. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Chianale, Crucianelli, Bandoli, Sandri, Dameri, Piglionica, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Villari, Merlo, Fusillo, Vendola.

Al comma 3, quinto periodo, sopprimere le parole: delle infrastrutture e dei trasporti,

1. 18. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. 01. Nelle aree interessate dagli eventi sismici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2002, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, devono essere predisposti interventi tendenti a ridurre la vulnerabilità sismica degli edifici pubblici e del patrimonio edilizio, secondo le modalità e i criteri

individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi della consulenza del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti (GNDT) e del Servizio sismico nazionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3-bis. 02. Le regioni, sulla base dei criteri e della metodologia di cui al comma *3-bis. 01*, eseguono prioritariamente:

a) le indagini di esposizione e vulnerabilità per tutti gli edifici pubblici;

b) le indagini sugli edifici adibiti ad uso pubblico e sulle infrastrutture presenti nella parte del loro territorio classificato sismico;

c) le indagini sulla restante parte del territorio;

d) la predisposizione, tenendo conto dei livelli di pericolosità, vulnerabilità, esposizione e della funzione strategica, delle graduatorie di rischio e di una stima delle risorse finanziarie necessarie.

3-bis. 03. Gli interventi di cui al presente decreto-legge sono effettuati secondo la normativa tecnica sulle costruzioni antisismiche.

***1. 6.** Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Chianale, Crucianelli, Bandoli, Dameri, Sandri, Piglionica, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Realacci, Villari, Merlo, Fusillo, Vendola, Reduzzi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. 01. Nelle aree interessate dagli eventi sismici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2002, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, devono essere predisposti interventi tendenti a ridurre la vulnerabilità sismica degli edifici pubblici e del patrimonio edilizio, secondo le modalità e i criteri individuati con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi della consulenza del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti (GNDT) e del Servizio sismico nazionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3-bis. 02. Le regioni, sulla base dei criteri e della metodologia di cui al comma *3.01-bis*, eseguono prioritariamente:

a) le indagini di esposizione e vulnerabilità per tutti gli edifici pubblici;

b) le indagini sugli edifici adibiti ad uso pubblico e sulle infrastrutture presenti nella parte del loro territorio classificato sismico;

c) le indagini sulla restante parte del territorio;

d) la predisposizione, tenendo conto dei livelli di pericolosità, vulnerabilità, esposizione e della funzione strategica, delle graduatorie di rischio e di una stima delle risorse finanziarie necessarie.

3-bis. 03. Gli interventi di cui al presente decreto-legge sono effettuati secondo la normativa tecnica sulle costruzioni antisismiche.

***1. 19.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 3-bis, dopo le parole: protezione civile provvede aggiungere le seguenti: , entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,

1. 10. Vendola, Russo Spena.

Al comma 3-ter, sostituire le parole: un sub-commissario con le seguenti: sub-commissari nella persona dei sindaci dei comuni interessati.

1. 22. Di Gioia, Pappaterra, Folena, Bonito.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Valutazione dei danni ai soggetti pubblici e privati). — 1. Ai fini di definire i contributi dei danni agli enti pubblici e privati nonché di quantificare i costi complessivi delle azioni di ricostruzione e ripristino è costituito un comitato presieduto dal commissario delegato e composto dai rappresentanti delle regioni, delle province e dai sindaci dei comuni interessati dal sisma. Tale comitato, su proposta del commissario delegato, provvede entro il 31 dicembre 2002 alla stima e al computo dei danni prodotti dal sisma alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati e alle imprese industriali, artigianali e agricole.

1. **02.** Abbondanzieri, Vigni, Raffaella Mariani, Chianale, Crucianelli, Bandoli, Sandri, Dameri, Piglionica, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Merlo, Fusillo, Vendola.

ART. 2.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. I piani di cui all'articolo 1 prevedono oltre agli interventi di primo soccorso ed emergenza ancora da completare, i programmi di ricostruzione delle strutture e dei centri danneggiati. Tali programmi prevedono prioritariamente la verifica e l'adeguamento antisismico degli edifici scolastici e l'adozione di criteri antisismici in tutte le costruzioni nuove e nei progetti di ristrutturazione e riassetto degli edifici esistenti danneggiati.

3. L'approvazione di tali programmi, ove necessario, costituisce variante urbanistica ai piani regolatori generali in vigore.

2. **1.** Abbondanzieri, Vigni, Raffaella Mariani, Chianale, Crucianelli, Bandoli, Sandri, Dameri, Piglionica, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Merlo, Fusillo, Vendola.

Al comma 4, dopo le parole: del 4 novembre 2002, aggiungere le seguenti: e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002.

2. **4.** Di Gioia, Folena, Bonito, Pappalterra.

Al comma 4, sopprimere le parole da: acquisendo, ove necessario, fino alla fine del comma.

2. **2.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 4, sopprimere le parole: , anche a trattativa privata mediante affidamento diretto.

2. **3.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

ART. 3.

Sopprimerlo.

- ***3. 1.** Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Chianale, Crucianelli, Bandoli, Dameri, Sandri, Piglionica, Vianello, Zunino, Realacci, Vendola, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Merlo, Fusillo.

Sopprimerlo.

- ***3. 4.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. — 1. Nell'ambito dei territori interessati dalla crisi sismica di cui al presente decreto, le regioni interessate, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui all'articolo 5, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono a:

a) definire linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione

degli edifici distrutti e di ripristino, con tecnologie antisismiche, degli edifici danneggiati. Tali linee sono finalizzate a rendere compatibili gli interventi strutturali e di miglioramento sismico con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecologica ed il risparmio energetico, e stabilire i parametri necessari per la valutazione del costo degli interventi; tali linee sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati;

b) definire i criteri in base ai quali i comuni perimetrano, entro trenta giorni, i centri, o parte di essi, maggiormente colpiti, o nei quali gli edifici distrutti o gravemente danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio. In base a tali criteri i comuni predispongono programmi di recupero, e relativi piani finanziari, che prevedono la ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, nonché il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area;

c) predisporre un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici e realizzare, avvalendosi anche del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di geofisica, indagini urgenti di microzonazione e vulnerabilità sismica sui centri interessati.

****3. 2.** Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Chianale, Crucianelli, Bandoli, Dameri, Sandri, Piglionica, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Merlo, Fusillo, Vendola.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. — 1. Nell'ambito dei territori interessati dalla crisi sismica di cui al

presente decreto, le regioni interessate, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui all'articolo 5, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono a:

a) definire linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con tecnologie antisismiche, degli edifici danneggiati. Tali linee sono finalizzate a rendere compatibili gli interventi strutturali e di miglioramento sismico con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecologica ed il risparmio energetico, e stabilire i parametri necessari per la valutazione del costo degli interventi; tali linee sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati;

b) definire i criteri in base ai quali i comuni perimetrano, entro trenta giorni, i centri, o parte di essi, maggiormente colpiti, o nei quali gli edifici distrutti o gravemente danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio. In base a tali criteri i comuni predispongono programmi di recupero, e relativi piani finanziari, che prevedono la ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, nonché il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area;

c) predisporre un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici e realizzare, avvalendosi anche del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di geofisica, indagini urgenti di microzonazione e vulnerabilità sismica sui centri interessati.

****3. 5.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, sostituire la parola: sentito con le seguenti: d'intesa con.

3. 6. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Per gli interventi nelle zone della Toscana colpite da calamità naturali a decorrere dal novembre 2001, per le quali è stato già riconosciuto lo stato di emergenza, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-ter dell'articolo 3 si provvede per l'anno 2003 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come quantificata dalla Tabella C della legge finanziaria.

3. 3. Raffaella Mariani, Innocenti, Vigni, Abbondanzieri, Zunino, Sandri, Piglionica, Dameri, Vianello, Chianale, Bandoli, Realacci, Reduzzi, Jannuzzi, Vendola.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, qualora non vi abbiano già provveduto, adeguano gli strumenti urbanistici vigenti ai fini della riduzione del rischio sismico, ai sensi dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, emanando altresì le relative direttive. Tali direttive indicano sulla base della pericolosità e della normativa urbanistica e di settore di ciascuna regione, gli elenchi dei comuni che devono predisporre i nuovi piani urbanistici, di cui al comma 2.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i comuni ricompresi negli elenchi di cui al comma 1 adottano i piani urbanistici, che costituiscono la variante ai piani urbanistici vigenti.

3. I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le caratteristiche di vulnerabilità del territorio o delle costruzioni, si rende opportuno l'adeguamento del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla riduzione della vulnerabilità, al risanamento, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. I piani devono inoltre prevedere gli interventi infrastrutturali necessari per garantire, anche in caso di emergenza, un'adeguata mobilità all'interno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai presidi strategici di protezione civile.

4. I piani prevedono altresì la disciplina per l'adeguamento antisismico del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica.

***3. 01.** Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Chianale, Crucianelli, Bandoli, Dameri, Sandri, Piglionica, Vianello, Zunino, Realacci, Vendola, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Merlo, Fusillo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, qualora non vi abbiano già provveduto, adeguano gli strumenti urbanistici vigenti ai fini della riduzione del rischio sismico, ai sensi dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, emanando altresì le relative direttive. Tali direttive indicano sulla base della pericolosità e della normativa urbanistica e di settore di ciascuna regione, gli elenchi dei comuni che devono predisporre i nuovi piani urbanistici, di cui al comma 2.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto-legge, i comuni ricompresi negli elenchi di cui al comma 1 adottano i piani urbanistici, che costituiscono la variante ai piani urbanistici vigenti.

3. I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le caratteristiche di vulnerabilità del territorio o delle costruzioni, si rende opportuno l'adeguamento del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla riduzione della vulnerabilità, al risanamento, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. I piani devono inoltre prevedere gli interventi infrastrutturali necessari per garantire, anche in caso di emergenza, un'adeguata mobilità all'interno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai presidi strategici di protezione civile.

4. I piani prevedono altresì la disciplina per l'adeguamento antisismico del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica.

***3. 02.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in pari data, aggiungere le seguenti: nonché in tutti i comuni della provincia di Campobasso,

4. 13. Ruta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2003 con le seguenti: 30 settembre 2003.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2003 con le seguenti: 30 settembre 2003;

all'articolo 5, sostituire le parole: e in 10 milioni di euro con le seguenti: e in 30 milioni di euro.

4. 11. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: 31 marzo 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: e in 10 milioni di euro con le seguenti: e in 100 milioni di euro.

4. 5. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Fusillo, Villari, Ruta, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Sandri, Vendola.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2003 con le seguenti: 30 giugno 2003.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2003 con le seguenti: 30 giugno 2003.

4. 12. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , cambiali e contributi agrari.

4. 14. Di Gioia, Folena, Bonito, Pappaterra.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Con appositi provvedimenti delle regioni e degli enti locali sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria di competenza regionale e locale.

4. 1. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Chianale, Crucianelli, Bandoli, Dameri, Sandri, Piglionica, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Merlo, Fusillo, Vendola.

Al comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Agli enti locali interessati dai fenomeni sismici per i lavori di emergenza e ricostruzione, nonché per le attività di servizi, viene riconosciuta un'aliquota IVA pari al 4 per cento.

4. 15. Di Gioia, Folena, Bonito, Pappaterra.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i soggetti di cui al presente comma non operano per tutto l'anno 2003 i blocchi di assunzioni fissati per le amministrazioni pubbliche e private da altre leggi di carattere generale.

***4. 6.** Ruta, Realacci, Reduzzi, Iannuzzi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i soggetti di cui al presente comma non operano per tutto l'anno 2003 i blocchi di assunzioni fissati per le amministrazioni pubbliche e private da altre leggi di carattere generale.

***4. 20.** Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Chianale, Vigni, Crucianelli, Bandoli, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Vendola, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Merlo, Fusillo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura cura gratuitamente la rettifica a favore dei soggetti, di cui al comma 1, che hanno subito protesti nel periodo di sospensione dei termini. La pubblicazione di rettifica può avere luogo anche ad istanza di chi ha richiesto la levata del protesto.

4. 2. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Chianale, Crucianelli, Bandoli, Dameri, Sandri, Piglionica, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Merlo, Fusillo, Vendola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per gli enti locali ricadenti nei territori individuati nei decreti del Presi-

dente del Consiglio dei ministri del 29 e 31 ottobre 2002, sono differiti, per un periodo di sei mesi dalla corrispettiva data di scadenza, i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione 2003, del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché dei relativi atti di deliberazione delle giunte e dei consigli comunali e provinciali. Nelle more dell'approvazione dei bilanci, gli enti locali possono effettuare spese ai fini dell'emergenza e della ricostruzione anche in deroga all'articolo 163, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le entrate e le spese conseguenti agli eventi calamitosi non sono considerate ai fini del patto di stabilità per gli anni 2003, 2004 e 2005.

4. 3. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Chianale, Crucianelli, Bandoli, Dameri, Sandri, Piglionica, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Merlo, Fusillo, Vendola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nei territori di cui all'articolo 1, la detrazione fiscale spettante per gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2004, per una quota pari al 50 per cento degli importi a carico del contribuente.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *1-bis*, valutato in 90 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come quantificata dalla Tabella C della legge finanziaria.

4. 7. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Fusillo, Villari, Ruta, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Sandri, Vendola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 31 marzo 2003 e fino al 31 dicembre 2005, sono esonerati dal pagamento dell'IVA, nei territori di cui all'articolo 1, la realizzazione di interventi di ristrutturazione e manutenzione edilizia di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e, comunque, gli interventi per l'adeguamento alla normativa antisismica degli edifici.

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: e in 10 milioni di euro *con le seguenti:* e in 100 milioni di euro.

4. 8. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Fusillo, Villari, Ruta, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Sandri, Vendola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i comuni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e 31 ottobre 2002 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002, nonché dell'8 novembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2002, per le comunità montane e per le province del Molise, nonché per la provincia di Foggia, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2003 è prorogato al 30 aprile 2003. È altresì differito a tale data il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 2003. Per gli stessi enti locali è altresì prorogato al 30 aprile 2003 il termine di cui all'articolo 17, comma 8, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni per le variazioni del bilancio dell'anno 2002.

4. 4. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Chianale, Crucianelli, Bandoli, Dameri, Sandri, Piglionica, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Merlo, Fusillo, Vendola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I servizi pubblici soggetti a tariffa erogati dai comuni ubicati nei territori di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e 31 ottobre 2002 e 8 novembre 2002, e i lavori pubblici, assegnati dai medesimi comuni, per la realizzazione di opere di infrastrutturazione e manutenzione, con particolare riguardo a quelle relative al rischio sismico e idrogeologico ed alla conservazione, ricostruzione e valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed architettonico, non sono assoggettati ad IVA a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2005.

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: e in 10 milioni di euro *con le seguenti:* e in 50 milioni di euro.

4. 9. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Fusillo, Villari, Ruta, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Sandri, Vendola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le persone fisiche e le società di persone esercenti attività d'impresa ovvero arti e professioni con un giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto nell'anno precedente inferiore a 100.000 euro, ubicate nei territori di cui all'articolo 1, sono esonerate, a decorrere dal 31 marzo 2003 fino al 31 dicembre 2003, dal versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e delle relative addizionali e dell'imposta sul valore aggiunto.

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: e in 10 milioni di euro *con le seguenti:* e in 100 milioni di euro.

4. 10. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Fusillo, Villari, Ruta, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Sandri, Vendola.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati e ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori delle cooperative sociali non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto, per effetto degli eventi calamitosi di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 e del 31 ottobre 2002 è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il 31 gennaio 2003, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche a favore di coloro che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione, per esigenze di assistenza urgente alla famiglia o per impraticabilità delle vie di comunicazione e trasporto. Tale indennità non è cumulabile con quella di cui al comma 1 ed è proporzionata alla riduzione delle prestazioni lavorative, con estensione alla erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

3. L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento a seguito degli eventi calamitosi di cui al comma 1 è sospesa fino al 31 gennaio 2003 ed ai lavoratori interessati sono applicabili le disposizioni di cui al comma 1.

4. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 viene corrisposta dall'INPS, secondo le medesime previsioni disposte dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza n. 3092 del 2000, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, del lavoratore interessato. Per i periodi di paga già scaduti la richiesta deve essere prodotta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Il trattamento di integrazione salariale non si computa ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti.

6. Le istanze di cassa integrazione straordinaria presentate in base alla legge 23 luglio 1991, n. 223, per gli effetti provocati dall'alluvione non sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle leggi vigenti e possono altresì avere specifici criteri di ammissibilità. Le regioni, nell'esprimere motivato parere sulle istanze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, segnalano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le singole imprese rientranti nell'applicazione del presente articolo.

7. I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto alla proroga dell'iscrizione sino al 31 gennaio 2003.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono anche nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori aventi sede operativa in comuni o frazioni di comuni rimasti isolati per oltre trenta giorni per interruzione delle vie di comunicazione conseguenti agli eventi calamitosi di cui al presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 55 milioni.

4. 02. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Chianale, Crucianelli, Bandoli, Sandri, Dameri, Piglionica, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Merlo, Fusillo, Vendola.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. 1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati e ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti

ed ai soci lavoratori delle cooperative sociali non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto, per effetto degli eventi calamitosi di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 e del 31 ottobre 2002, sono corrisposti, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il 31 gennaio 2003, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche a favore di coloro che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione, per esigenze di assistenza urgente alla famiglia o per impraticabilità delle vie di comunicazione e trasporto. Tale indennità non è cumulabile con quella di cui al comma 1 ed è proporzionata alla riduzione delle prestazioni lavorative, con estensione alla erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

3. L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento a seguito degli eventi calamitosi di cui al comma 1 è sospesa fino al 31 gennaio 2003 ed ai lavoratori interessati sono applicabili le disposizioni di cui al comma 1.

4. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 viene corrisposta dall'INPS su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, del lavoratore interessato. Per i periodi di paga già scaduti la richiesta deve essere prodotta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

5. Il trattamento di integrazione salariale non si computa ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti.

6. Le istanze di cassa integrazione straordinaria presentate in base alla legge 23 luglio 1991, n. 223, per gli effetti provocati dall'alluvione non sono computate

ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle leggi vigenti e possono altresì avere specifici criteri di ammissibilità. Le regioni, nell'esprimere motivato parere sulle istanze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2002, n. 218, segnalano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le singole imprese rientranti nell'applicazione del presente articolo.

7. I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 4 della legge 19 giugno 1993, n. 236, hanno diritto alla proroga dell'iscrizione sino al 31 gennaio 2003.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono anche nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori aventi sede operativa in comuni o frazioni di comuni rimasti isolati per oltre trenta giorni per interruzione delle vie di comunicazione conseguenti agli eventi calamitosi di cui al presente decreto-legge.

4. 07. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Al fine del reperimento delle risorse necessarie alla Comunità per affrontare situazioni d'emergenza, il Governo opera per attingere al Fondo per il coordinamento degli aiuti di protezione civile, in caso di catastrofi naturali, tecnologiche, radiologiche e ambientali, di cui al regolamento (CE) n. 2012 del Consiglio dell'11 novembre 2002.

4. 03. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Chianale, Crucianelli, Bandoli, Sandri, Dameri, Piglionica, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Merlo, Fusillo, Vendola.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997,

n. 449, e successive modificazioni, limitatamente agli interventi di adeguamento alla normativa antisismica degli edifici e agli interventi di ricostruzione, ristrutturazione, recupero e adeguamento conseguenti a eventi calamitosi, compete per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2004, per una quota pari al 40 per cento degli importi a carico del contribuente.

Conseguentemente all'articolo 5, sostituire le parole: e in 10 milioni di euro con le seguenti: e in 150 milioni di euro.

4. 04. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Fusillo, Villari, Ruta, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Sandri, Vendola.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano altresì ai comuni delle province di Siracusa, Ragusa, Enna e Messina interessati dagli eventi eruttivi dell'Etna del 29 e 31 ottobre 2002.

4. 05. Mereu, Giuseppe Gianni.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Per i gravi danni subiti dai comuni delle regioni Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, interessati dagli eventi alluvionali del 23 novembre 2002 e dei giorni seguenti, è assegnata ai comuni stessi per i primi interventi la somma di 240 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 240 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede, nell'ambito delle risorse del Fondo per la protezione civile, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991,

n. 195, così come quantificata dalla 6tabella C della legge finanziaria.

4. 01. Quartiani, Mazzarello, Maran, Nigra, Guerzoni, Martella, Ottone, Vianello, Tolotti, Capitelli, Raffaldini, Ruzzante, Pinotti, Labate, Reduzzi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. La sospensione dei termini prevista all'articolo 4 si applica anche a i soggetti ed alle imprese danneggiate, rispettivamente residenti o con sede legale nei territori colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di novembre 2002, per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le parole: e calamità naturali.

4. 06. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. In favore del settore agricolo della Sicilia orientale e del comprensorio del Reggino, in Calabria, colpito dalla cenere lavica derivante dall'eruzione dell'Etna, sono stanziati 25 milioni di euro.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. 08. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello, Giuseppe Gianni.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Sono assegnati ulteriori 40 milioni di euro in favore delle province di Catania, Messina, Siracusa e Reggio Calabria per fronteggiare i gravi danni causati al settore agricolo provocati dalla caduta di cenere lavica.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 40 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come quantificata dalla Tabella C della legge finanziaria.

4. 015. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. In favore delle attività commerciali, artigianali e industriali colpite nelle aree individuate ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 e 31 ottobre 2002 sono stanziati 50 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come quantificata dalla Tabella C della legge finanziaria.

4. 09. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Per la ricostruzione dei comuni colpiti dal sisma nella Sicilia orientale del 29 ottobre 2002 sono destinati, per l'anno 2003, 250 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 250 milioni di

euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come quantificata dalla Tabella C della legge finanziaria.

4. 011. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 5 sono altresì da aggiungere 2,5 milioni di euro finalizzati al monitoraggio e allo studio da parte delle università e degli istituti di ricerca italiani pubblici del fenomeno eruttivo sottomarino che interessa la costa a largo dell'isola di Panarea.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come quantificata dalla Tabella C della legge finanziaria.

4. 012. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. In riferimento al compimento degli interventi legati alla realizzazione di opere edilizie da ultimarsi entro il 31 dicembre 2002 e alla produzione di beni ammortizzabili da consegnare entro lo stesso termine al fine di beneficiare delle misure di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è autorizzata la proroga di sei mesi.

4. 013. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Le norme previste all'articolo 4 sono applicate anche agli enti locali interessati dai fenomeni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio del 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002, nonché dell'8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2002.

4. 014. Di Gioia, Folena, Bonito, Pappaterra.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. — 1. Alle prime esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui al presente decreto si provvede, nell'ambito delle risorse del Fondo per la protezione civile, in ragione di 10 milioni di euro per gli eventi oggetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002 e di 100 milioni di euro per gli eventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2002, nonché per quelli verificatisi in provincia di Foggia in seguito al sisma del 31 ottobre 2002.

5. 1. Abbondanzieri, Vigni, Raffaella Mariani, Chianale, Crucianelli, Bandoli, Sandri, Dameri, Piglionica, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Merlo, Fusillo, Vendola.

Al comma 1, sostituire le parole: 3 milioni di euro per l'anno 2002 e in 10 milioni di euro con le seguenti: 4 milioni di euro e in 12 milioni di euro per l'anno 2003.

5. 3. Di Gioia, Folena, Bonito, Pappaterra.

Al comma 1, sostituire le parole: nella misura massima con le seguenti: in ragione.

5. 2. Ruta.

Al comma 1, sostituire le parole: di 10 e di 50 milioni di euro con le seguenti: di 10 e di 70 milioni di euro.

5. 4. Di Gioia, Folena, Bonito, Pappaterra.

Al comma 1, sostituire le parole: nonché in ragione di 10 milioni di euro con le seguenti: nonché in ragione di 15 milioni di euro.

5. 5. Di Gioia, Folena, Bonito, Pappaterra.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 5-bis. — 1. Al fine di effettuare interventi a favore delle popolazioni che hanno subito danni gravi in conseguenza del terremoto del Molise per effetto dell'evento sismico del 31 ottobre 2002 e dei giorni successivi, con epicentro nel comune di San Giuliano di Puglia, è costituito, in deroga alle normative vigenti, un « Fondo speciale per le popolazioni colpite dal sisma del 31 ottobre 2002 » presso il Ministero dell'interno. Per la dotazione del fondo è autorizzato uno stanziamento di 750 milioni di euro in ragione d'anno per gli esercizi finanziari 2003 e 2004.

2. Il Fondo speciale è finanziato con le entrate provenienti da un incremento delle accise di 0,001 euro per ciascun litro di benzina o gasolio venduto dalla pompa di distribuzione su tutto il territorio italiano, esclusa la provincia di Campobasso, a partire dal 1° gennaio 2003 e sino al 31 dicembre 2004.

3. I criteri di ripartizione del Fondo speciale per le finalità specifiche sono definiti da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni-autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, che tiene conto ai fini dell'intervento del finanziamento pubblico a fondo perduto, degli elementi seguenti:

a) risarcibilità dei danni alle abitazioni o agli stabilimenti produttivi o alle case rurali abitate o alle stalle di ricovero degli animali, di proprietà privata, in misura superiore al 10 per cento;

b) nulla osta della Commissione speciale, costituita dagli uffici tecnici del comune di competenza e della provincia, di intesa con il comando del Corpo dei vigili del fuoco, circa la presentazione dei progetti relativi alla possibilità tecnica di riedificazione e ristrutturazione e messa in sicurezza degli immobili, lesionati dal terremoto, muniti del certificato geologico e nel rispetto della normativa tecnico giuridica antisismica vigente in Italia;

c) individuazione delle banche site in loco, che istruiscono la pratica e finanziano il progetto, di cui alla lettera b), senza oneri per i soggetti terremotati, che vi facciano istanza, rilasciando alla banca la garanzia di credito relativa al finanziamento statale e regionale dell'opera edilizia.

4. I comuni danneggiati dal terremoto di cui al comma 1, assumono alle loro dirette dipendenze *intuitu personae* un ingegnere ed un geometra per ventiquattro mesi, con il trattamento di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto regioni-autonomie locali, per le attività della ricostruzione. La spesa di cui ai tecnici anzidetti è a totale carico del Fondo speciale anche per eventuali esigenze di proroga.

5. 01. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Chianale, Bandoli, Sandri, Dameri, Piglionica, Vianello, Zunino, Reallacci, Iannuzzi, Villari, Merlo, Fusillo, Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 5-bis. — 1. Al fine di effettuare interventi a favore delle popolazioni che hanno subito danni gravi in conseguenza

del terremoto del Molise per effetto dell'evento sismico del 31 ottobre 2002 e dei giorni successivi, con epicentro nel comune di San Giuliano di Puglia, è costituito, in deroga alle normative vigenti, un « Fondo speciale per le popolazioni colpite dal sisma del 31 ottobre 2002 » presso il Ministero dell'interno. Per la dotazione del fondo è autorizzato uno stanziamento di 100 milioni di euro in ragione d'anno per gli esercizi finanziari 2003 e 2004.

2. Il Fondo speciale è finanziato con le entrate provenienti da un incremento delle accise di 0,001 euro per ciascun litro di benzina o gasolio venduto dalla pompa di distribuzione su tutto il territorio italiano, esclusa la provincia di Campobasso, a partire dal 1° gennaio 2003 e sino al 31 dicembre 2004.

3. I criteri di ripartizione del Fondo speciale per le finalità specifiche sono definiti da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni-autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che tiene conto ai fini dell'intervento del finanziamento pubblico a fondo perduto, degli elementi seguenti:

a) risarcibilità dei danni alle abitazioni o agli stabilimenti produttivi o alle case rurali abitate o alle stalle di ricovero degli animali, di proprietà privata, in misura superiore al 10 per cento;

b) nulla osta della Commissione speciale, costituita dagli uffici tecnici del comune di competenza e della provincia, di intesa con il comando del Corpo dei vigili del fuoco, circa la presentazione dei progetti relativi alla possibilità tecnica di riedificazione e ristrutturazione e messa in sicurezza degli immobili, lesionati dal terremoto, muniti del certificato geologico e nel rispetto della normativa tecnico giuridica antisismica vigente in Italia;

c) individuazione delle banche site in loco, che istruiscono la pratica e finanziano il progetto, di cui alla lettera b), senza oneri per i soggetti terremotati, che vi facciano istanza, rilasciando alla banca la garanzia

di credito relativa al finanziamento statale e regionale dell'opera edilizia.

4. I comuni danneggiati dal terremoto di cui al comma 1, assumono alle loro dirette dipendenze *intuitu personae* un ingegnere ed un geometra per 24 mesi, con il trattamento di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto regioni-autonomie locali, per le attività della ricostruzione. La spesa di cui ai tecnici anzidetti è a totale carico del Fondo speciale anche per eventuali esigenze di proroga.

5. 02. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Chianale, Crucianelli, Bandoli, Sandri, Dameri, Piglionica, Vianello, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Merlo, Fusillo, Vendola.

Al titolo, sostituire le parole: Molise, Sicilia e Puglia *con le seguenti:* Molise, Sicilia, Puglia, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto.

Tit. 1. Quartiani, Mazzarello, Maran, Nigra, Guerzoni, Martella, Ottone, Vianello, Tolotti, Capitelli, Raffaldini, Ruzante, Pinotti, Labate, Reduzzi.

(A.C. 3464 – Sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

le emissioni di cenere, fumi e lapilli connesse alla recente eruzione dell'Etna hanno determinato seri rischi per la sicurezza dell'aeroporto di Catania, arrecando gravi disagi per i passeggeri e notevoli danni economici alle imprese siciliane, che si trovano isolate dal resto del Paese a causa dell'interruzione dei collegamenti aerei;

in Sicilia mancano, allo stato, aeroporti che possano costituire una valida alternativa in caso di chiusura dell'aeroporto di Catania, tenuto conto che l'aeroporto di Sigonella è situato nella stessa direttrice di quello di Catania ed è, pertanto, esposto ai medesimi rischi di quest'ultimo in caso di eruzione dell'Etna;

la ex base missilistica di Comiso è stata attiva fino agli anni '60 come scalo civile ed è dotata, al proprio interno, di una pista che presenta ottime caratteristiche costruttive e di orientamento; essa è stata oggetto di uno studio di fattibilità per la sua conversione in aeroporto civile di secondo livello (progetto Konver) e la relativa valutazione di impatto ambientale si è già conclusa con esito positivo;

nel novembre 2001 è stato sottoscritto da rappresentanti della Regione siciliana, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ENAC, dell'ENAV e delle società di gestione aeroportuale interessate, un accordo di programma-quadro per il trasporto aereo e marittimo che attribuisce rilevanza strategica all'apertura dell'aeroporto di Comiso, prevedendo un finanziamento di 47 milioni di euro per il completamento dell'opera;

al fine di rendere concretamente operativa la suddetta pista aeroportuale sono sufficienti pochissimi mesi di lavori, tenuto conto che in larga misura sono già state completate le necessarie procedure tecnico-amministrative;

l'attivazione della citata pista aeroportuale costituirebbe, in caso di calamità naturali, una indispensabile struttura di supporto per la protezione civile in un'area caratterizzata da un altissimo rischio sismico, da un'alta densità abitativa e dalla presenza di strutture urbane storicamente datate e contribuirebbe altresì ad alleggerire, nei periodi di punta, il consistente traffico aereo che insiste sull'aeroporto di Catania,

impegna il Governo

ad attivare le competenti strutture della protezione civile e ad avviare con la massima urgenza le procedure esecutive per la realizzazione dei lavori occorrenti per l'attivazione della pista aeroportuale di Comiso.

9/3464/1. Mauro, Giuseppe Drago, Fallica, Grimaldi, Misuraca, Stagno D'Alcontres, Germanà, Gazzara, La Grua, Amato, Baiamonte, Trantino.

La Camera,

premesso che:

l'alluvione del 23 novembre ha provocato gravi danni in molte regioni del Nord;

risultano particolarmente colpite le abitazioni civili, le strutture pubbliche e numerose attività industriali, commerciali ed agricole;

è necessario mettere a disposizione dei comuni colpiti le risorse necessarie, affinché non siano lasciati soli ad affrontare l'emergenza;

è stata tempestivamente accettata la richiesta avanzata dalle regioni per la proclamazione dello stato di emergenza,

impegna il Governo

a far seguire alle dichiarazioni dello stato di emergenza una immediata iniziativa per la esatta e certa individuazione e quantificazione dei danni subiti da strutture pubbliche e private;

ad attivare immediatamente le procedure previste dalla dichiarazione dello stato di emergenza per rendere disponibili le risorse necessarie ad affrontare l'emergenza evitando ritardi verificatisi in altre occasioni;

a studiare un adeguato piano finanziario, finalizzato all'aggiornamento degli studi e delle azioni necessarie alla messa in sicurezza del sistema idrografico messo

in crisi anche dalle mutazioni climatiche, che riguardano in particolare i paesi del Centro Europa e la pianura padana;

a prevedere, nella legge finanziaria 2003, adeguate risorse anche per gli eventi calamitosi compresi tra il 2000 e il 2002, secondo la lettera recentemente inviata al Governo dalle regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

9/3464/2. Reduzzi, Quartiani, Mazzarello Maran, Nigra, Guerzoni, Martella, Ottone, Vianello, Tolotti, Capitelli, Raffaldini, Ruzzante, Pinotti, Labate, Ruggeri, Rusconi, Morgando, Chianale, Dameri, Buglio, Bottino, Merlo, Motta, Panattoni.

La Camera,

premesso che:

le calamità naturali che hanno colpito le popolazioni nelle regioni Molise, Sicilia, e Puglia hanno avuto un'estensione territoriale molto vasta;

nessuno meglio degli abitanti e dei loro rappresentanti negli enti locali conosce gli effetti prodotti da tali calamità,

impegna il Governo

a prevedere, in coordinamento con le regioni interessate e la protezione civile, la nomina di più sub-commissari scelti tra i sindaci dei comuni più colpiti dalle calamità di cui all'oggetto dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 e 31 ottobre, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002, nonché dell'8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2002.

9/3463/3. Di Gioia, Folena, Bonito.

La Camera,

premesso che:

l'estensione delle calamità naturali di cui ai decreti del Presidente del Con-

siglio dei ministri del 29 e 31 ottobre, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002, nonché dell'8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2002, è stata ugualmente rovinosa per tutte le aree interessate,

impegna il Governo

affinché il capo del Dipartimento della protezione civile, commissario delegato, possa definire anche sul territorio della Provincia di Foggia la propria necessaria struttura organizzativa.

9/3464/4. Folena, Di Gioia, Bonito.

La Camera,

premesso che:

nel decreto-legge in esame, in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 e 31 ottobre, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002, nonché dell'8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2002, si è tenuto conto della necessità di sospendere i termini per l'adempimento degli obblighi di natura tributaria;

la II Commissione permanente ha rilevato l'opportunità di prevedere la sospensione dei termini anche per l'adempimento di cambiali e di contributi agrari,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative normative necessarie per allargare la sospensione dei termini, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge in esame, per quanto riguarda l'adempimento di cambiali e di contributi agrari.

9/3464/5. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Bonito, Di Gioia, Folena.

La Camera,

premesso che:

l'entità e l'estensione dei danni causati dalle calamità naturali che hanno colpito le popolazioni, di cui al disegno di

legge in esame, sono tali da richiedere il massimo impegno da parte di tutte le istituzioni,

impegna il Governo

a valutare tutte le iniziative normative necessarie al fine di stabilire:

a) il riconoscimento, agli enti locali interessati dalle calamità naturali, per i lavori di emergenza e di ricostruzione, nonché per le attività di servizio, di un'aliquota IVA pari al 4 per cento ove compatibile con la normativa comunitaria;

b) il riconoscimento di tutte le norme previste dall'articolo 4 del decreto-legge anche agli enti locali colpiti dalle calamità naturali;

c) maggiori contributi per tutte le aree colpite dai fenomeni sismici.

9/3464/6. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Antonio Pepe, Di Gioia, Folena, Bonito.

La Camera,

premesso che:

la messa in sicurezza dei territori è una priorità assunta per garantire ai cittadini condizioni di vita sufficienti ed evitare conseguenze disastrose per sé, per le proprie famiglie e per le proprie attività;

le alluvioni del 2000 e del 2002 hanno provocato danni enormi, che ancora oggi non sono stati riparati;

occorre dare una risposta positiva alle pressanti richieste dei cittadini,

impegna il Governo

a individuare le risorse necessarie a completare tutte le opere già individuate e non finanziate per la messa in sicurezza dei territori interessati dalle alluvioni del 2000 e del 2002.

9/3464/7. Panattoni, Chianale, Osvaldo Napoli, Scherini.

La Camera,

premessi che:

i comuni che nella provincia di Foggia sono stati colpiti dal terremoto risultano essere i seguenti: Casalnuovo Monterotaro, Carlantino, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, San Marco la Catola, Pietramontecorvino, Volturara Appula, Motta Montecorvino, Volturino, Roseto Valfortore, Lucera, San Severo, Torremaggiore, San Paolo di Civitate, Chieuti e Scalo, Poggio Imperiale, Serracapriola, Lesina, Apricena, Biccari e Alberona;

è necessario conoscere al più presto quali siano i provvedimenti che il Governo intende attuare per rendere pubblico l'elenco dei comuni che potranno usufruire dei fondi destinati decreto-legge in esame,

impegna il Governo

a identificare quali siano i comuni che potranno usufruire dei fondi e delle agevolazioni previste dal provvedimento in esame nonché degli interventi che si intendano avviare per la ricostruzione onde evitare sicuri problemi sia da un punto di vista amministrativo e tributario che giudiziario stante l'incertezza della situazione.

9/3464/8. Grotto, Di Gioia, Folena, Bonito.

La Camera,

premessi che:

le diocesi di Lucera e San Severo hanno subito notevoli danni in seguito alle scosse sismiche che hanno colpito la provincia di Foggia,

impegna il Governo

ad intervenire immediatamente affinché siano stabiliti ed eseguiti i necessari lavori di ristrutturazione e recupero.

9/3464/9. Pappaterra, Di Gioia, Folena, Bonito, Antonio Pepe.

La Camera,

premessi che:

tra le calamità naturali che hanno colpito nelle ultime settimane il nostro Paese vi sono gli eventi che hanno colpito la Toscana, in particolar modo le province di Pistoia e Lucca, per i quali è stato riconosciuto dal Governo lo stato di emergenza;

a partire dal mese di ottobre del 2001 sul territorio della regione Toscana, nelle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa e Pisa, si sono abbattuti altri eventi per i quali è stato riconosciuto lo stato di emergenza ma non sono state destinate risorse. Emblematico è il caso della calamità dell'Elba del 4 settembre 2002, rispetto al quale non si hanno destinazioni finanziarie certe;

è necessario mettere a disposizione dei comuni colpiti le risorse necessarie affinché non siano lasciati soli ad affrontare la ricostruzione e la messa in sicurezza dei territori,

impegna il Governo

ad attivare immediatamente le procedure previste dalla dichiarazione dello stato di emergenza per rendere disponibili le risorse necessarie ad affrontare l'emergenza, evitando ritardi verificatisi in altre occasioni.

9/3464/10. (Testo così modificato nel corso della seduta) Vigni, Raffaella Mariani, Innocenti, Franci, Filippeschi, Cordoni, Carli.

La Camera,

premessi che:

pur avendo i sismografi rilevato nel territorio del comune di Provvidenti (Campobasso) scosse di magnitudo 5,2 della scala Richter (scossa del 31 ottobre 2002) e magnitudo 5,3 (scossa del 1° novembre 2002) al comune stesso, a causa di un errore compiuto sulla valutazione da parte delle squadre del Dipartimento della pro-

tezione civile, è stato attribuito un grado di danneggiamento pari al V-VI della scala Mercalli, inferiore a quello assegnato ad altri comuni circostanti che hanno riportato scosse analoghe;

il comune di Provvidenti dispone di un patrimonio abitativo risalente al medioevo, e le stime sull'agibilità degli alloggi indicano che essi risultano inagibili nella misura del 60 per cento;

tali dati vengono supportati dall'ultima stesura della mappa macrosismica del 27 novembre ultimo scorso dove risulta attribuito a tale comune il VI grado della scala MCS,

impegna il Governo

a includere, dato l'evidente errore di valutazione, anche il comune di Provvidenti nell'elenco dei territori comunali beneficiari delle agevolazioni previste dal presente decreto-legge.

9/3464/11. Crucianelli.

La Camera,

premessi che:

è necessario adeguare la mappa del rischio sismico sull'intero territorio nazionale;

ciò rappresenta, insieme ad un impegno straordinario per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati, una delle misure necessarie per una migliore prevenzione del rischio sismico,

impegna il Governo

a completare, d'intesa con le regioni, l'adeguamento della mappa del rischio sismico per l'intero territorio nazionale.

9/3464/12. (Testo così modificato nel corso della seduta) Abbondanzieri, Vigni, Raffaella Mariani.

La Camera,

premessi che:

è necessario garantire le risorse finanziarie per gli interventi di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto;

tali garanzie non sono contenute nel provvedimento in esame, che prevede una quantità di risorse assai limitate,

impegna il Governo

a provvedere in tempi rapidi allo stanziamento delle risorse necessarie per garantire un efficace e tempestivo processo di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto.

9/3464/13. Raffaella Mariani, Vigni.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245;

premessi che:

la città di Catania versa in una grave situazione per il fenomeno della caduta della cenere lavica, che impedisce l'uso dell'aeroporto di Catania e concorre a provocare danni gravissimi a tutti gli abitanti della città, con particolare riferimento alle attività commerciali, turistiche, artigianali e produttive,

impegna il Governo

a comprendere la caduta di cenere lavica tra le emergenze naturali; ad adottare i conseguenti provvedimenti.

9/3464/14. Palumbo, Floresta, Fallica.

La Camera,

premessi che:

l'alluvione dello scorso mese di novembre ha causato gravissimi danni in tutti i territori alpini e prealpini delle regioni del Nord;

ancora una volta si è manifestata la fragilità del territorio padano dal punto di vista idrogeologico;

molte vallate, specialmente in provincia di Lecco, Sondrio, Bergamo, oltre agli ingenti danni, rischiano ora l'isolamento a causa delle situazioni di pericolo che gravano sulle infrastrutture varie,

impegna il Governo

a reperire ulteriori risorse, in aggiunta a quelle già assicurate dalla legge finanziaria in corso di approvazione, al fine di garantire il completo risarcimento dei danni, la ricostruzione delle infrastrutture e la messa in sicurezza dei territori.

9/3463/**15**. Parolo, Lusanna, Scherini, Sergio Rossi.

La Camera,

premesso che:

l'alluvione del 23 novembre ultimo scorso ha provocato danni nei territori del Nord Italia;

sono state gravemente colpite abitazioni civili, attività industriali, strutture pubbliche e vie di comunicazione;

nella provincia di Varese le esondazioni dei fiumi, dei torrenti e dei laghi hanno pesantemente danneggiato le attività produttive e strade di primaria importanza,

impegna il Governo

a studiare un adeguato piano finanziario per la messa in sicurezza del sistema idrografico della provincia di Varese, con particolare riferimento alla cronica situazione di pericolosità dell'alveo del fiume Olona.

9/3464/**16**. Airaghi.

La Camera,

premesso che:

durante il mese di novembre 2002 alcune aree del Nord del Paese sono state

colpite da eventi calamitosi (eccezionali avversità atmosferiche) i quali hanno procurato ai privati cittadini ed alle imprese ingenti danni, che tuttora permangono o permarranno a lungo per la mancata ricostruzione delle strade distrutte,

impegna il Governo

a concedere la sospensione dei termini, prevista dal decreto-legge in esame per le aree del Molise, Puglia e Sicilia, anche ai soggetti ed alle imprese danneggiate, rispettivamente residenti o con sede operativa o con stabilimenti, nei territori colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di novembre 2002, per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002.

9/3464/**17**. Sergio Rossi, Parolo, Scherini.

La Camera,

premesso che:

l'alluvione del 23 novembre scorso ha colpito le regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia;

risultano gravemente danneggiate abitazioni civili e strutture pubbliche, oltre che numerose attività produttive e commerciali;

sono state colpite attività agricole con danneggiamenti che avranno ripercussioni anche negli anni a seguire;

le principali arterie di comunicazione delle zone alluvionate necessitano di interventi finalizzati al ripristino delle stesse;

gli spostamenti dei cittadini e le attività economiche risultano in molti casi pregiudicati dalla situazione delle infrastrutture viarie;

è stato tempestivamente proclamato lo stato di emergenza;

il pronto ed efficace intervento dei dicasteri competenti, della protezione civile, delle forze dell'ordine, dei responsabili delle istituzioni locali oltre che di encomiabili volontari ha consentito il superamento della prima fase dell'emergenza,

impegna il Governo

a studiare un adeguato piano finanziario volto ad un'analisi preventiva dei

rischi connessi alla particolare conformazione idrogeologica della penisola italiana;

a reperire le necessarie risorse per il superamento della fase di emergenza conseguentemente agli eventi calamitosi verificatesi nel corso dell'anno 2002, a favorire il ripristino delle condizioni di efficienza e di normalità delle imprese colpite ed a ristabilire dignitose condizioni di vita per le popolazioni alluvionate.

9/3464/18. Jannone, Arnoldi, Fontana, Scherini.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Rimpatrio in Siria di un oppositore politico del regime di Damasco)

VIOLANTE, LEONI, SPINI, TURCO, AGOSTINI, BOGI, CALZOLAIO, INNOCENTI, MAGNOLFI, MONTECCHI, NICOLA ROSSI, RUZZANTE, RANIERI, FOLENA e FINOCCHIARO.— *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

nel corso di lunghissimi cinque giorni, all'aeroporto milanese di Malpensa, si è consumato un grave episodio di apparente, superficiale e routinaria gestione di una vicenda delicatissima, quale quella del rimpatrio di cittadini stranieri verso Paesi che non offrono quelle garanzie, in materia di diritti umani, tipiche dei Paesi di consolidata tradizione democratica;

l'ingegnere siriano Muhammad Said Al-Sahri, oppositore politico del regime di Damasco e per questo condannato a morte nel 1982, giunto a Malpensa con la moglie ed i quattro figli la mattina del 23 novembre 2002, è stato trattenuto fino al giorno 28 novembre 2002, quando, a seguito di non meglio precisate procedure di accertamento e trattative con il Paese di origine, è stato rimpatriato ed ora sembra sia stato già arrestato;

tre importanti organizzazioni umanitarie, *Amnesty International*, Medici senza frontiere ed il Consiglio italiano per i rifugiati, quest'ultima presieduta dal presidente emerito della Corte Costituzionale Giovanni Conso, hanno stigmatizzato l'accaduto ed hanno sollecitato le autorità italiane, affinché siano intrapresi con la massima urgenza tutti i passi necessari per

assicurare l'incolumità ed il rispetto dei diritti umani di Muhammad Said Al-Sahri e della sua famiglia e, più in generale, affinché sia adottata quanto prima nel nostro ordinamento una disciplina organica sul diritto d'asilo;

come noto, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, all'articolo 3, prevede esplicitamente il divieto della pratica della tortura, il trattamento disumano e degradante dei detenuti, nonché l'espulsione di una persona verso Paesi dove tali precetti non siano rispettati —:

qualora la ricostruzione dei fatti sopra descritta risultasse fondata, quali urgenti iniziative il Governo italiano intenda assumere perché all'ingegner Muhammad Said Al-Sahri ed alla sua famiglia siano garantiti in Siria i diritti fondamentali oggi in pericolo per specifiche responsabilità italiane. (3-01738)

(17 dicembre 2002)

(Sezione 2 – Risarcimento dei danni provocati nel 1998 dal disastro del Cermis)

DETOMAS, BRUGGER, ZELLER, WIDMANN, COLLÈ, BOATO e OLIVIERI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il 3 febbraio 1998 un aereo militare statunitense ha distrutto, a Cavalese, l'impianto funiviario del Cermis, provocando la morte di venti persone. Per il tragico evento il Governo americano ha ricono-

sciuto la propria responsabilità oggettiva e pertanto, in ottemperanza alla Convenzione di Londra firmata il 19 giugno 1955, che, per volere degli Stati Uniti, trova applicazione nel caso di specie, ha rimborsato al Governo italiano il 75 per cento del totale della somma pagata;

per la quantificazione del danno causato alle vittime ed ai loro familiari, il Parlamento italiano ha approvato la legge 21 dicembre 1999, n. 497, che, derogando ai normali criteri di determinazione del danno, ha previsto un risarcimento sensibilmente maggiore;

tuttavia, a parte le vittime ed i loro familiari, non sono ancora stati risarciti gli altri due soggetti colpiti dall'evento, e cioè la società Funivie Alpe Cermis spa, proprietaria e gestrice dell'impianto funiviario andato completamente distrutto, ed il comune di Cavalese, che vive essenzialmente di turismo, nonostante il Congresso americano abbia già stanziato la somma di 20.000.000 di dollari per il danno patito da questi due soggetti;

attualmente, nonostante le reiterate richieste, il ministero della difesa, amministrazione competente al risarcimento, non ha ancora provveduto alla liquidazione per divergenze nella determinazione del danno. Per questo motivo è pendente un processo civile presso il tribunale di Trento, dal momento che i criteri utilizzati dal ministero della difesa, per quanto frutto di una giurisprudenza consolidata, non sono idonei al totale ristoro del danno sopportato dalla società Funivie Alpe Cermis spa, che ha dovuto ricostruire interamente l'impianto con caratteristiche completamente diverse, e dal comune di Cavalese, che ha subito un gravissimo danno all'immagine;

a fronte della disponibilità degli Stati Uniti, risulta incomprensibile la posizione del ministero della difesa, poiché il restante 25 per cento del risarcimento del danno da imputare al bilancio dello Stato italiano, in base alla citata Convenzione di Londra, verrebbe largamente compensato sotto forma di entrate fiscali dirette ed

indirette, derivanti dagli investimenti per la ricostruzione dell'impianto funiviario e per la definizione di una nuova immagine turistica del comune di Cavalese —:

quali provvedimenti intenda assumere e se ritenga necessario provvedere al risarcimento, in accordo con il Governo americano, analogamente a quanto è avvenuto in occasione dell'approvazione della legge n. 497 del 1999, con un apposito disegno di legge che tenga in giusta considerazione le richieste della società Funivie Alpe Cermis spa e del comune di Cavalese e che sia coerente con lo stanziamento già operato dall'amministrazione statunitense. (3-01739)

(17 dicembre 2002)

(Sezione 3 — Tentativi di colpi di Stato nella repubblica bolivariana del Venezuela)

MANTOVANI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

da mesi, dopo il fallito colpo di Stato, nella Repubblica bolivariana del Venezuela si susseguono tentativi e colpi di mano tesi a rovesciare il legittimo governo di Hugo Chavez —:

cosa intenda fare il Governo italiano al fine di impedire un simile esito. (3-01740)

(17 dicembre 2002)

(Sezione 4 — Stato di emergenza nella città di Messina in relazione all'attraversamento da parte di mezzi pesanti)

D'ALIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2001 è stato dichiarato lo stato di emergenza per la città di Messina, a causa dell'attraver-

samento nel centro cittadino da parte di mezzi pesanti provenienti o diretti verso il continente;

con ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 3169 del 21 dicembre 2001, il prefetto di Messina è stato nominato delegato per l'attuazione di interventi funzionali alla realizzazione di due approdi di emergenza nella zona sud della città;

il 31 dicembre 2002 verranno meno gli effetti dei provvedimenti sopra descritti;

il prefetto ed il sindaco di Messina, ciascuno per le rispettive competenze, hanno chiesto la proroga e l'ampliamento dei poteri indicati dai suddetti atti ministeriali;

in particolare, il sindaco di Messina, con nota dell'11 dicembre 2002, ha chiesto:

a) la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza per la città di Messina della durata di almeno due anni, sia per completare la realizzazione degli approdi di emergenza, sia per completare gli svincoli autostradali « Giostra-Annunziata » secondo l'accordo di programma approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 1990, sia per realizzare alcune essenziali infrastrutture viarie, come i parcheggi di interscambio a servizio della metropolitana leggera in fase di completamento;

b) la proroga di almeno un anno dei poteri straordinari già attribuiti al prefetto di Messina;

c) l'attribuzione al sindaco, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, dei poteri straordinari necessari per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza ambientale venutasi a creare nella città di Messina;

d) iniziative, anche normative, volte a consentire l'assunzione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, di agenti di polizia municipale almeno in misura pari al 50 per cento delle attuali carenze di organico

oppure un adeguato incremento delle unità di polizia stradale da destinare in via esclusiva al controllo dei percorsi interessati agli itinerari di attraversamento della città in partenza o per raggiungere gli imbarcaderi;

e) iniziative volte a prevedere lo stanziamento annuale nel bilancio dello Stato della somma di 5.000.000 di euro da destinare alla manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema viario interessato all'attraversamento di ben 4.500.000 autoveicoli, dei quali il 25 per cento costituito da mezzi pesanti, (spese che il comune di Messina non riesce più a coprire) o, in alternativa, l'autorizzazione ad introdurre allo scopo un apposito *ticket*, nella misura compresa tra 1,5 e 5 euro, a carico degli automezzi in transito, secondo l'ordine del giorno n. 9/3200-*bis*/38 presentato alla Camera dei deputati in occasione della discussione del disegno di legge finanziaria per il 2003 da tutti i parlamentari messinesi ed accolto come raccomandazione dal Governo l'11 novembre 2002 —:

se il Governo intenda accogliere le richieste avanzate dal sindaco di Messina e quali altre iniziative intenda adottare per risolvere il problema della viabilità nella città medesima. (3-01741)

(17 dicembre 2002)

(Sezione 5 — Blocco di strutture pubbliche per manifestazioni sindacali)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, BRICOLO, ERCOLE, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAROLO, PAGLIARINI, POLLEDRI, RIZZI, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON.— *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la grave situazione del gruppo Fiat auto genera particolare preoccupazione in

tutto il Paese, sia per le ricadute economiche che per i problemi occupazionali ad essa collegati;

tutti i cittadini italiani sono vicini alle famiglie dei lavoratori interessati e confidano in una soluzione rapida della crisi che possa ridare certezza al futuro dell'azienda;

si approvano le iniziative che il Governo ed i ministeri interessati stanno portando avanti per cercare di ridurre i disagi e per assicurare un nuovo sviluppo al settore auto e si condivide la preoccupazione dei dipendenti Fiat auto ed il giusto diritto alla protesta;

nondimeno si rileva una recrudescenza delle manifestazioni sindacali nelle ultime settimane con blocco di importanti strutture pubbliche, quali stazioni ferroviarie, autostrade ed altre, con gravi disagi per tutti gli utenti e gli operatori economici —:

quali iniziative intenda assumere per prevenire manifestazioni estreme che possano cagionare l'interruzione di pubblici servizi. (3-01742)

(17 dicembre 2002)

(Sezione 6 – Difficoltà attuative delle norme sulla manutenzione ordinaria degli impianti termici di uso domestico)

BALDI e BERTOLINI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

vi sono diffuse difficoltà nell'attuazione delle disposizioni relative alla manutenzione ordinaria, attraverso periodici controlli, degli impianti termici di uso domestico — almeno una volta l'anno, all'inizio del periodo di riscaldamento, ai sensi della normativa per il risparmio energetico, di cui all'articolo 31 della legge n. 10 del 1991 ed all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 — in quanto le convenzioni stipulate dai comuni, ai sensi dei commi

18 e 19 del citato articolo 11, non garantiscono in molti comuni, anche per il numero insufficiente dei manutentori, la puntualità di tali controlli — nonostante le richieste degli utenti — vanificandone pertanto la stessa efficacia;

la stessa competenza tecnica dei soggetti autorizzati alla manutenzione non viene sufficientemente garantita dalle disposizioni vigenti che non prevedono adeguate forme di certificazione della sussistenza dei requisiti richiesti —:

se intenda assumere iniziative normative volte a superare le suddette difficoltà applicative, per assicurare l'informazione, la sensibilizzazione e l'assistenza agli utenti e per garantire il pieno perseguimento delle finalità generali di tutela e sicurezza del consumatore, di risparmio energetico, di protezione dell'ambiente.

(3-01743)

(17 dicembre 2002)

(Sezione 7 – Sospensione dei voli da e per Catania)

ENZO BIANCO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'eruzione dell'Etna ha causato e sta tuttora causando una copiosa caduta di polvere vulcanica, fenomeno che interessa soprattutto la città di Catania e la sua provincia;

questo fenomeno, in corso ormai da settimane, sta creando gravi difficoltà operative all'aeroporto di Catania;

per diverse settimane l'aeroporto ha avuto una ridotta funzionalità, soprattutto nelle ore diurne, con una limitata operatività di tutte le compagnie aeree italiane e straniere, tanto da indurre le compagnie aeree italiane a sospendere per sei giorni tutti i voli, con conseguenti gravi danni ai cittadini e ai comparti produttivi della città e dell'intera Sicilia orientale;

l'Enac ha dichiarato, al contrario, che i collegamenti aerei possono essere mantenuti e che sussiste un elevato indice di sicurezza, anche grazie ad un miglioramento della visibilità dovuto al diradarsi delle ceneri laviche;

le compagnie straniere, a differenza di quelle italiane, stanno normalmente continuando le attività di volo —:

quali iniziative immediate il Governo intenda promuovere per ripristinare la regolarità dei collegamenti aerei da e per Catania, assicurando nel contempo l'indispensabile sicurezza ai passeggeri.

(3-01744)

(17 dicembre 2002)

(Sezione 8 - Trasferimento di voli diretti all'aeroporto di Catania su altri scali)

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA,

ZACCHEO e ZACCHERA.— *Al Ministro delle infrastrutture e trasporti.* — Per sapere — premesso che:

i vettori nazionali, tra i quali l'Alitalia, hanno trasferito i voli diretti a Catania su altri scali, assumendo a giustificazione motivi di sicurezza del volo dovuti alle condizioni ambientali determinate dall'eruzione dell'Etna;

altri vettori europei, al contrario, operano su Catania non ravvisando analoghe condizioni di rischio;

addirittura atterrano e decollano da Catania voli organizzati da operatori privati per ridurre il disagio degli utenti causato dal dirottamento di voli Alitalia e di altri vettori nazionali;

il Governo non ha disposto la chiusura dell'aeroporto: provvedimento che sarebbe obbligatorio solo ove mancassero le necessarie condizioni di sicurezza;

le condizioni di sicurezza di un aeroporto dovrebbero essere valutate dal Governo in termini assoluti e non dai singoli vettori in termini soggettivi;

la decisione dei vettori nazionali sembra basarsi solo su valutazioni economiche, per annullare i costi che deriverebbero dall'obbligo di trasportare i passeggeri allo scalo di destinazione nei casi in cui il volo venisse dirottato su altro scalo;

pertanto, la decisione assunta, senza produrre alcuna maggiore sicurezza, provoca solo danno ingiustificato agli utenti —:

se il Governo non intenda intervenire per far cessare l'incredibile iniziativa operata da alcuni vettori, che si risolve, ad avviso degli interroganti, in un boicottaggio a danno degli utenti e dell'economia dell'intera Sicilia orientale, e se non possa ipotizzarsi anche la sospensione della concessione per chi perdurasse nell'atteggiamento in questione. (3-01745)

(17 dicembre 2002)